

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

LUNEDÌ 29 LUGLIO 2019

**96<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

BORGHESI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.*

*La seduta inizia alle ore 16,35.*

*(Omissis...)*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, relatore, illustra il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 53 del 2019, in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il provvedimento si compone di 27 articoli, suddivisi in tre Capi.

Il Capo I contiene disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica.

L'articolo 1 modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico sull'immigrazione), prevedendo che il Ministro dell'interno - con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio - possa limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica e in caso di violazione delle leggi vigenti in materia di immigrazione, come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982.

L'articolo 2 integra l'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, introducendo una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, da parte del comandante di una nave, del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane. La sanzione consiste nel pagamento di una somma che, essendo stata innalzata dalla Camera, va da 150.000 a un milione di euro. È inoltre disposta la responsabilità solidale dell'armatore: anche questa disposizione è stata oggetto di modifica. È prevista sempre la sanzione accessoria della confisca dell'imbarcazione: al riguardo si segnala che il testo iniziale prevedeva, invece, che la confisca fosse applicata soltanto in caso di reiterazione del reato. Il prefetto può affidare le navi sequestrate, su richiesta, agli organi di polizia,

alle Capitanerie di porto e alla Marina militare o ad altre amministrazioni per usi istituzionali; divenuto inoppugnabile il provvedimento di confisca, la nave diventa patrimonio dello Stato e può essere assegnata all'amministrazione che la ha già in uso oppure, su richiesta, può essere affidata a pubbliche amministrazioni, oppure venduta anche per parti separate. Le navi invendute e non impiegabili dopo due anni vengono distrutte. Un'ulteriore modifica introdotta dalla Camera ha previsto che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, confluiscono in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, su richiesta delle amministrazioni interessate, quale concorso agli oneri di custodia e gestione delle navi assegnate o delle spese di distruzione.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 51 del codice di procedura penale, relativo alle indagini di competenza della procura distrettuale, per estenderne l'applicazione anche alle fattispecie associative realizzate al fine di commettere il reato di favoreggiamento, non aggravato, dell'immigrazione clandestina. Conseguentemente, sarà possibile svolgere intercettazioni preventive per l'acquisizione di notizie utili alla prevenzione di tale delitto.

Nel corso dell'esame presso la Camera è stato introdotto l'articolo 3-bis, che modifica la disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato, per prevederlo anche nei confronti di chiunque sia colto in flagranza di un delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra, in base all'articolo 1100 del codice della navigazione.

L'articolo 4 destina risorse per le operazioni di polizia sotto copertura, effettuate da operatori di Stati esteri con i quali siano stati stipulati appositi accordi, anche con riferimento al contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore la comunicazione alla questura territorialmente competente, da parte dei gestori di strutture ricettive, delle generalità delle persone alloggiate, debba avvenire entro sei ore (nel testo originario del decreto-legge era prevista la comunicazione "immediata"), anziché entro ventiquattro ore dal loro arrivo. L'entrata in vigore della disposizione è subordinata all'adozione di un apposito decreto del Ministro dell'interno.

L'articolo 6 interviene sulla legge n. 152 del 1975 ("legge Reale"), con particolare riguardo al regolare svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico.

Nello specifico, la lettera a) del comma 1 novella l'articolo 5 della citata legge: viene inasprita la pena se l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona avviene in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, determinata ora nell'arresto da 2 a 3 anni e nell'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.

La lettera b) del comma 1 inserisce un nuovo articolo, il 5-bis, ai sensi del quale è punito con la reclusione da 1 a 4 anni chi, nel corso della manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato aggiunto un ulteriore periodo all'articolo 5-bis, in base al quale, quando il fatto è commesso in modo da creare un concreto pericolo per l'integrità delle cose, la pena è invece della reclusione da 6 mesi a 2 anni: inizialmente non vi era questa distinzione.

L'articolo 7 introduce circostanze aggravanti per i reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di resistenza a un pubblico ufficiale, di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario e ai suoi singoli componenti, per l'interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, devastazione e saccheggio, qualora le condotte siano poste in essere in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Durante l'esame presso la Camera è stato introdotto il minimo edittale dei sei mesi di reclusione per l'oltraggio a pubblico ufficiale e al magistrato in udienza. L'articolo interviene anche sull'articolo 635 del codice penale, prevedendo un'ipotesi aggravata del reato di danneggiamento, qualora i fatti siano commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Il Capo II, comprendente gli articoli da 8 a 12-*ter*, riguarda il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza.

L'articolo 8 introduce misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, finalizzate a neutralizzare i riflessi negativi sull'ordine pubblico della ritardata esecuzione, consistenti nell'assunzione a tempo determinato annuale di un massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono stati inseriti gli articoli 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater*. L'articolo 8-*bis* reca disposizioni per agevolare la destinazione di immobili pubblici a presidi di forze di polizia; l'articolo 8-*ter* prevede l'aumento dell'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; l'articolo 8-*quater* dispone in merito alla dotazione organica del Ministero dell'interno, prevedendo un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello generale (con soppressione di posti dirigenziali non generali) per l'area delle funzioni centrali e disciplinando la ricollocazione del personale delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

L'articolo 9 fissa nuovi termini in materia di protezione di dati personali e proroga termini in tema di intercettazioni.

L'articolo 10 prevede, dal 20 giugno 2019 fino al 14 luglio 2019, l'impiego di 500 unità di personale militare per l'Universiade Napoli 2019.

L'articolo 10-*bis*, introdotto dalla Camera, reca un'autorizzazione di spesa per garantire la fruizione dei pasti al personale di polizia, qualora impiegato fuori sede in località ove non siano disponibili strutture adibite a mensa o esercizi privati convenzionati.

L'articolo 10-*ter*, inserito alla Camera, istituisce l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato con funzioni di coordinamento delle attività di formazione e addestramento del personale della Polizia.

L'articolo 11 introduce nuove fattispecie di ingresso in Italia - per missione, per gara sportiva e ricerca scientifica - tra quelle per le quali il permesso di soggiorno non è necessario, in caso di soggiorni non superiori a tre mesi, salvo comunque l'obbligo di acquisire il visto d'ingresso.

Con l'articolo 12 è istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo per le politiche di rimpatrio, volto a sostenere iniziative di cooperazione o intese bilaterali per la riammissione degli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale e provenienti da Paesi extra UE. Il fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2019, che potranno essere incrementati da una quota annua fino a 50 milioni di euro.

L'articolo 12-*bis*, introdotto dalla Camera, reca alcune misure in favore del personale dell'Amministrazione dell'interno, concernenti tra gli altri il vestiario della Polizia di Stato, la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la retribuzione di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia e dei dirigenti dell'amministrazione civile dell'interno.

L'articolo aggiuntivo 12-*ter* autorizza inoltre la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per alimentare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno.

Il Capo III, che comprende gli articoli da 13 a 17, detta disposizioni urgenti per il contrasto dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 13 modifica la legge n. 401 del 1989, relativa a interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

Nel dettaglio, è aggiunto il reato di rissa tra quelli che in caso di denuncia o di condanna anche non definitiva possono comportare l'applicazione del Divieto di accedere alle manifestazioni sportive (Daspo) e specifica che i fatti che determinano il questore o l'autorità giudiziaria a emettere il provvedimento possono essere stati commessi anche non in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Si precisa che il Daspo per fatti commessi all'estero può essere disposto a seguito di accertamenti svolti non solo dall'autorità straniera competente, ma anche dalle forze di polizia italiane. È aumentata la durata massima della misura di prevenzione applicabile ai recidivi e a coloro che abbiano violato un precedente Daspo. Si subordina il provvedimento di riabilitazione a condotte di ravvedimento operoso e si ampliano i poteri del questore, quando il Daspo colpisca soggetti definitivamente condannati per delitti non colposi.

Sempre il comma 1 dell'articolo 13 stabilisce che le condotte di violenza, minaccia o lesioni personali gravi o gravissime poste in essere nei confronti dell'arbitro e degli altri soggetti deputati a verificare la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive siano assoggettate alla medesima pena già prevista per gli analoghi comportamenti diretti contro gli addetti ai controlli.

Il comma 2 dell'articolo 13 interviene invece sull'articolo 8 del decreto-legge n. 8 del 2007, al fine di chiarire che il soggetto sottoposto a Daspo non più efficace non può avere accesso a sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, finché non intervenga la riabilitazione.

L'articolo 14 novella l'articolo 77 del codice antimafia per consentire il fermo di indiziato di delitto, in deroga ai limiti di pena previsti dal codice di procedura penale, anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

L'articolo 15 rende permanente la disciplina dell'arresto in flagranza differita nei seguenti casi: per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto e per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche per i quali è obbligatorio l'arresto.

L'articolo 16, modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, interviene sugli articoli 61 e 131-*bis* del codice penale ed è volto a inasprire, in via generale, le pene per i delitti commessi in occasione di manifestazioni sportive.

L'articolo 16-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, prevede la possibilità per il sindaco di ordinare l'allontanamento dalle stazioni ferroviarie e marittime, dagli aeroporti e dalle banchine degli autobus anche di coloro che in tali luoghi commettano atti di bagarinaggio.

L'articolo 17 amplia, in via generale, l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del bagarinaggio.

Il nuovo articolo 17-*bis* riduce da tre mesi a cinque settimane la durata del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusivamente per la procedura concorsuale con decorrenza 1° gennaio 2019.

L'articolo 18 contiene, infine, disposizioni sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,50.*